**Permesso elettronico senza la motivazione Posso assumerlo?**

1 ottobre 2008 - Quando si deve assumere un cittadino extracomunitario è necessario verificare che questi abbia un permesso di soggiorno valido (o la ricevuta postale di rinnovo o di primo rilascio del permesso per lavoro) che gli consenta di lavorare.

Non tutti i permessi di soggiorni permettono di svolgere attività lavorativa. Il permesso di soggiorno per cure mediche, ad esempio, non consente di lavorare; quello per “richiesta asilo” autorizza l’assunzione solo dopo i primi 6 mesi; il permesso di soggiorno per motivi di studio consente l’assunzione dello studente extraue solo rispettando il limite orario annuale previsto dalla legge (massimo 1.040 ore all’anno).

Per poter instaurare un rapporto di lavoro con un immigrato, quindi, è importante che il datore di lavoro conosca quale è il motivo del suo soggiorno nel territorio nazionale, anche al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge in caso di assunzioni non autorizzate (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore assunto).

La maggior parte dei titoli di soggiorno attualmente in circolazione sono, però, in formato elettronico, e già da diverso tempo è stato sollevato il problema legato a questa tipologia di permessi: non è visibile il motivo di permanenza in Italia del cittadino straniero.

Le informazioni dettagliate sul titolare del permesso di soggiorno sono infatti contenute all’interno del microchip, ma all’esterno ci sono solo i dati anagrafici, la foto, la validità e il numero; manca, quindi, il dato più importante: il motivo del soggiorno in Italia (se si tratta di lavoro subordinato o autonomo, famiglia, studio, ecc.).

Tale situazione ha creato non poche difficoltà soprattutto per coloro che, interessati ad avvalersi della manodopera di cittadini extraue, non sanno se possono assumere o no.

A seguito di segnalazioni e interpelli il Ministero dell’Interno ha adottato una soluzione che è  confluita [nella circolare del 13 dicembre 2007](http://www.stranieriinitalia.it/news/permesso19dic2007.pdf) . Tale circolare prevede che tutti coloro che sono interessati possono richiedere espressamente in Questura una specifica attestazione da cui risulti il motivo del soggiorno, in attesa che si risolva la mancanza di questo dato fondamentale.

Con la circolare del 2007, inoltre, il Ministero ha assicurato che “a breve” sarebbero stati introdotti gli “opportuni correttivi” al fine di risolvere i disagi creati da tale mancanza, ma ad oggi il problema persiste.

Prima della risoluzione definitiva, quindi, chi vuole conoscere il motivo del soggiorno del futuro lavoratore deve: “fidarsi della sua parola” o chiedergli l’attestato con la motivazione del permesso rilasciato dalla Questura.

Rosanna Caggiano